



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

R.U. n. 0048333

VISTO il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la convenzione di concessione n. 4021 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da parte della società GIERRE GAME s.r.l. (già Iblea Giochi s.r.l.);

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO l'articolo 20, comma 5, della citata convenzione il quale stabilisce che *“in caso di parziale incameramento della garanzia di cui al comma 2, per effetto di quanto disposto dalla convenzione, il concessionario è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza”*;

VISTO il decreto prot. n. 39230 dell'8 aprile 2015 con il quale è stata pronunciata la decadenza della concessione n. 4021 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la società GIERRE GAME s.r.l. (già Iblea Giochi s.r.l.) con disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale, a partire dal 9 aprile 2015, a fronte del mancato adeguamento della garanzia;

CONSIDERATO che la nota del 9 aprile 2015 prot. n. 39731 ha precisato che gli effetti del provvedimento di decadenza, come sopra citato, devono intendersi decorrenti dalla data del 10 aprile 2015 anziché, come indicato nella nota prot. n. 36545 del 30 marzo 2015, dalla data del 9 aprile 2015, ed ha contestualmente ripristinato il collegamento con il Totalizzatore nazionale;

PRESO ATTO che la società in questione ha presentato in data 10 aprile 2015 il deposito cauzionale n.1257320 effettuato in pari data presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, per la somma corrispondente all'importo dell'adeguamento richiesto della garanzia fideiussoria;

PRESO ATTO che con la nota del 13 aprile 2015 prot. n. 40471 è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento di decadenza prot. n. 39230 dell' 8 aprile 2015 a fronte della presentazione da parte della società GIERRE GAME s.r.l. (già Iblea Giochi s.r.l.) del predetto



deposito cauzionale, nelle more dell'emanazione del decreto di revoca della decadenza della concessione n. 4021;

CONSIDERATO che, avendo il concessionario ottemperato all'obbligo di reintegrazione della garanzia prestata nei confronti dell'Agenzia, il provvedimento di decadenza prot. n. 39230 dell'8 aprile 2015 non ha mai assunto efficacia, essendo venuti meno i presupposti logico-giuridici alla base della sua adozione, ravvisandosi nel contempo l'interesse dell'Agenzia a mantenere il rapporto concessorio nei confronti della società GIERRE GAME s.r.l. (già Iblea Giochi s.r.l.);

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, che il provvedimento di decadenza, prot. 39230 dell'8 aprile 2015, della concessione n° 4021 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società GIERRE GAME s.r.l. (già IBLEA GIOCHI s.r.l.) con sede legale in Viale San Lorenzo, 36 – 00040 Ardea (RM), non avendo mai avuto efficacia deve ritenersi annullato.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Roma, 05 maggio 2015

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993